



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2012/2013

SEZIONE I

Il giorno cinque del mese di giugno dell'anno duemilatredici alle ore 12.00 presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Matteotti", in sede di contrattazione integrativa viene sottoscritto il presente accordo:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico: ZANON MARISA

PARTE SINDACALE

RSU: MAZZORANA AUGUSTA
IVANOVICH SABRINA
VIVIAN FLORIANA

**SINDACATI SCUOLA
TERRITORIALI**

C.G.I.L. Signor:
C.I.S.L. Signor:
U.I.L. Signor:
S.N.A.L.S. Signor:

VISTA la legge 20/05/1970 n. 300;
VISTO il D.Lgs. 31/03/2001, n. 165 e in particolare gli artt. 8 e 40 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il CCNL 29/11/2007 per il quadriennio normativo 2006-2009 del personale del comparto scuola, in particolare, l'art. 6;
VISTO il D. Lgs. 08/04/2003 n. 66;
VISTA la nota 02/12/2003 prot. 1609;
VISTA la legge 6 agosto 2008 n. 133;
VISTA la L. 4 marzo 2009 n. 15;
VISTI gli artt. 1339, 1418 e 1419 del codice civile in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazioni di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione integrativa;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale quadro 07/08/1998 e successive integrazioni e modificazioni;
RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti (Art. 3, comma 1 del CCNL);
RITENUTA la necessità di evitare la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale e comunque di riconoscere i corrispettivi in modo equo;



CONVENUTO che gli argomenti che interferiscono con le scelte politiche e di indirizzo del Piano dell'Offerta Formativa o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei Docenti, non possono essere oggetto di trattativa;

CONVENUTO che sono fatte salve le possibilità di modifiche e/o integrazioni da effettuare in seguito ad innovazioni legislative e/o contrattuali successive alla presente stipula tra la delegazione di parte pubblica, le R.S.U. e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL;

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "G. Matteotti" di Maerne-Olmo.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2012/2013.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio con l'interesse professionale dei lavoratori.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:



- a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da successivo art. 11.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).



Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata all'ingresso di ciascuna sede dell'Istituto Comprensivo, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in biblioteca della sede centrale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.



4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n.1 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 - Servizi minimi in caso di sciopero

● *Scrutini e valutazioni finali*

In attuazione dell'art. 2 co. 1 dell'accordo del Settore Scuola per l'applicazione della L. 146/1990, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia (delib. 99/284-8.1 del 24/04/1999), allegato al C.C.N.L. del 26/05/1999 e ai sensi ed in applicazione dell'art. 2 dell'accordo integrativo nazionale del 08/10/1999 e in conformità alla legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000, il numero delle unità di personale A.T.A., appartenenti a ciascuna delle figure professionali di cui all'art. 1 del predetto accordo, necessarie ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è così determinato:

- 1- per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
Assistente amministrativo: unità n. 1
Collaboratore scolastico: " n. 1.
- 2- per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami conclusivi del 1° ciclo di istruzione, concorsi pubblici,



esami di abilitazione ...) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali utilizzabili nella sede centrale e nelle succursali secondo le necessità :

Assistente amministrativo: unità n. 1.

Collaboratore scolastico: n. 4 durante le prove scritte e 3 durante le prove orali nella sede centrale;
n. 2 durante le prove scritte e 2 durante le prove orali nel plesso di Olmo.

- 3- per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e per la partecipazione a concorsi, abilitazioni e affini, nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti o nel rilascio della documentazione necessaria è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- Direttore SS.GG.AA. : unità n. 1
- Assistente amministrativo: unità n. 1
- Collaboratore scolastico: unità n. 1

● *Individuazione del personale comandato*

Ai sensi dell'art. 2 co. 4 dell'accordo nazionale del Settore Scuola per l'attuazione della L. 146/1990, in occasione di ciascuna azione di sciopero riguardante prestazioni indispensabili, individuate come tali nell'accordo integrativo nazionale del 08/10/1999, il Capo di Istituto, sulla base delle comunicazioni volontarie del personale circa i propri comportamenti sindacali, individuerà, di volta in volta, i nominativi del personale da includere nei contingenti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 co. 1.

Qualora il numero di unità del personale che si rendesse disponibile fosse inferiore ai contingenti minimi previsti per la specifica attività si procederà a sorteggio di tutto il personale che sarà utilizzato secondo l'ordine di estrazione. Il personale entro le ore 14.00 del giorno seguente alla comunicazione ha diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la corrispondente sostituzione nel caso sia possibile. Il personale individuato a prestare servizio sarà posto in coda nell'elenco in caso di successivo sciopero secondo l'ordine della precedente estrazione.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
Per l'anno scolastico 2012/2013 il numero delle ore complessivamente a disposizione della R.S.U. è di n. 53 ore 7 minuti e 30 secondi
(calcolo: dipendenti in organico di diritto n. 125 x 25 minuti e 30 secondi per dipendente)
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .



Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

ART. 13 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il Dirigente Scolastico può avvalersi della collaborazione dei docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili il Dirigente Scolastico, sentito il D.S.G.A. può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente Scolastico può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative o complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente Scolastico, sentito il D.S.G.A., può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'art. 57 del CCNL. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Letto, approvato e sottoscritto in data **05.06.2013**

Il Dirigente Scolastico Marisa Zanon **MARISA ZANON**
Firmato digitalmente da
CN = ZANON MARISA
C = IT

Le R.S.U. d'Istituto : Augusta Mazzorana _____
Sabrina Ivanovich _____
Floriana Vivian _____

I Delegati Sindacali Provinciali: C.G.I.L. _____
C.I.S.L. _____
S.N.A.L.S. _____